

**AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE.  
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'  
ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNO 2020**

**IL DIRIGENTE**  
del Settore Servizi alla Persona

Richiamati :

- il DL n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modifiche dalla L. n. 124 del 28 ottobre 2013;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2019 "*Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Riparto annualita' 2019.*"

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 15 aprile 2020

Vista la Determina Dirigenziale n. del 2020

**RENDE NOTO**

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso. Sarà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

**Art. 1 - Requisiti dei destinatari dei contributi**

I nuclei familiari destinatari del contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
2. residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
3. perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, quali ad esempio:
  - almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
    - a. licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione);
    - b. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
    - c. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
    - d. collocazione in stato di mobilità;
    - e. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
    - f. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

4. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
5. modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.
6. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo, la presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con un'invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.  
Stante quanto sopra, i Servizi Sociali Società della Salute Valli Etrusche — possono attestare, mediante apposita relazione da allegare alla domanda di partecipazione del richiedente, la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta un'effettiva difficoltà di sostentamento;
7. possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea essere in possesso di regolare titolo di soggiorno;
8. possesso di un reddito Ise non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da attività lavorativa con un valore Isee non superiore ad euro 26.000,00;
9. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio provinciale;
10. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero quello convalidato ma per cui non c'è stata ancora esecuzione. In questo secondo caso, deve essere comunque intervenuto fra le parti un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali;

## **Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso. A tal fine si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico, nel caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive od oggettive:

- a) - cittadinanza italiana;
- b) - cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- c) - cittadinanza di altro stato;
- d) - residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;

- e) - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo;
- f) - valori risultanti dalla propria certificazione ISE/ISEE in corso di validità.

**Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione PENA L'ESCLUSIONE DAL BANDO IN OGGETTO:**

- copia del contratto di locazione registrato;
- copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità, oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di cui all'art. 1 punti 3,4,5;
- eventuale relazione dei Servizi Sociali ASL 6 Val di Cornia, attestante la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta un'effettiva difficoltà di sostentamento;
- nota spese a cura dell'Avvocato incaricato per le procedure di sfratto da parte del locatore in cui si attestino le spese legali effettivamente sostenute e la morosità del locatario, così come risultante dai procedimenti in atto;
- dichiarazione del proprietario dell'alloggio circa la disponibilità a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa al proseguimento dell'iter procedurale dello sfratto per morosità a carico dell'inquilino e l'intenzione di concordare, in caso di riscossione del contributo, tra le parti (locatore/locatario) una delle seguenti iniziative:
  - a) mantenere il medesimo contratto di locazione;
  - b) sottoscrivere un nuovo atto per il mantenimento e la prosecuzione della locazione;
  - c) sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato;
  - d) sottoscrivere un nuovo contratto a canone sostenibile e/o nuovi accordi per canone sostenibile di ammontare inferiore al canone precedentemente determinato.

**Art. 3 - Presentazione delle domande**

Le domande si possono presentare direttamente presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Piombino dalla data di uscita del presente avviso **e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

In caso di esito positivo dell'istanza presentata, prima dell'erogazione del contributo, il Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio oggetto di procedura esecutiva, richiederà al locatore copia della rinuncia espressa al proseguimento dell'iter procedurale dello sfratto per morosità a carico dell'inquilino firmata dallo stesso o dal suo legale rappresentante inviata al Tribunale competente.

**Qualora il proprietario non produca la documentazione richiesta, automaticamente la domanda è da ritenersi esclusa.**

Il proprietario con la medesima rinuncia si impegna, di conseguenza, a proseguire il rapporto di locazione in essere o, qualora l'iter procedurale dello sfratto fosse già nella fase successiva a quella della convalida, a sottoscrivere un nuovo contratto, preferibilmente secondo gli Accordi Territoriali vigenti.

#### **Art. 4 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Piombino reperibili sul sito istituzionale [www.comune.piombino.li.it](http://www.comune.piombino.li.it)

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di cui al precedente articolo. **La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.**

**Data la specificità dell'istanza è richiesto ai fini della presentazione della domanda un'interlocuzione diretta con l'ufficio competente. A tal fine la**

**DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE A MANO CHIEDENDO APPUNTAMENTO AL NUMERO DI TELEFONO 0565 63388**

#### **Art. 5 - Istruttoria delle domande**

L'ufficio competente del Comune procede all'istruttoria delle domande, verifica il possesso dei requisiti previsti, le dichiara ammissibili al beneficio e ne determina l'importo del contributo.

Le domande, dopo l'istruttoria dell'ufficio, verranno **esaminate dall'apposita Commissione comunale per le prestazioni sociali.**

#### **Art. 6 - Dimensionamento dei contributi**

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 7 non può superare l'importo di € 12.000,00.

#### **Art. 7- Finalizzazione dei contributi**

Il contributo oggetto del presente bando potrà essere finalizzato come di seguito indicato:

- a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicate possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

#### **Art. 8 - Erogazione del contributo**

Le assegnazioni del beneficio saranno disposte, in successione ai criteri nazionali e regionali, in ordine alle seguenti modalità:

- le istanze, a seguito di istruttoria del Servizio/Ufficio individuato dal Dirigente competente, devono essere valutate dalla commissione per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n.180/1991 e s.m..ii.
- i benefici saranno assegnati dal Dirigente incaricato in funzione :
  - dell' imminenza dell'esecuzione dello sfratto;
  - dell'anzianità di presentazione delle domanda;
- le istanze ammesse al beneficio a seguito dell'Avviso dell'anno precedente ma che per esaurimento di risorsa, non hanno ottenuto la concessione del medesimo beneficio possono essere:
  - reiterate dal richiedente mantenendo la medesima data di presentazione
  - ammesse al nuovo Avviso salvo verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di accesso alla misura di cui trattasi.

### **Art. 8 - Ulteriori disposizioni**

Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. Si precisa che i contributi affitti cui alla legge 431/98 per loro natura, risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

### **Art. 9 - Controlli**

Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nel caso di rilascio di dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

### **Art. 10 - Norma Finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla deliberazione regionale n. 250 del 15 aprile 2013.

### **Art. 11 Informativa Privacy**

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4

Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:

[http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531\\_privacy.html](http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html)

Piombino,

**Il Dirigente**  
**Settore Servizi alla Persona**  
Alessandro Bezzini